

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.»

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 225 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

11G0250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 novembre 2011.

Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Visto l'art. 28 del citato regolamento n. 52 del 2011, ed in particolare il comma 3, che fa salvi i termini indicati all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, come modificati dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010;


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, con il quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui al citato art. 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera *f-octies*, che ha disposto la necessità di fissare un nuovo termine di decorrenza del disposto di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche relativamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, termine che comunque non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto, per i soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011 diversi da quelli del comma 5 del medesimo articolo, che il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2011;

Considerato che l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 22 dicembre 2010, prevede che le informazioni sui rifiuti prodotti o gestiti relative all'anno 2011 siano comunicate al SISTRI dai soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 entro il 31 dicembre 2011;

Ritenuto necessario prorogare, in funzione degli ulteriori citati atti normativi che hanno procrastinato il termine di entrata in operatività del SISTRI, i termini per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 28, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 52 del 2011 e stabilire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2012;



ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga di termini

All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 16, foglio n. 11

11A16437

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 settembre 2011.

Modifica del decreto 30 settembre 2005 di ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l. (Prot. n. 566/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricer-

catori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 26 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 4926 presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 4926 presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 448.736,80 e un credito agevolato pari a euro 492.956,00;

Vista la nota in data 27 luglio 2011, pervenuta in data 8 agosto 2011, prot. n. 7967, con la quale l'istituto convenzionato, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4926 presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 4926 presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 58.200,59 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 58.200,59.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 177

